

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 giugno 2024, n. 471

Costituzione e articolazione su base provinciale dei Comitati Tecnici della Regione Lazio ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis della Legge 12 marzo 1999, n.68 e approvazione del Regolamento di funzionamento

OGGETTO: Costituzione e articolazione su base provinciale dei Comitati Tecnici della Regione Lazio ai sensi dell'art.8, comma 1-*bis* della Legge 12 marzo 1999, n.68 e approvazione del Regolamento di funzionamento

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva CE/2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216: "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";

VISTO L'articolo 27 della Convenzione ONU 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18: "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68: "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art.8, comma- 1-bis della legge n.68/99, così come introdotto dall'art.7, comma- 1 lett. b) del Dlgs n.151/2015, il quale prevede che: "*Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 "*Atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000 n. 333: “*Regolamento di esecuzione per l’attuazione della Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: “*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92: “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183: “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*”;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19: “*Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001)*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata del 16/11/2006, tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti Locali in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’art. 11 della legge n. 68/1999 e dell’art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2015, n. 739: “*Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 501: “*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento delle persone con disabilità*” ed in particolare la sezione IV dell’allegato rubricata “*Interventi a favore dell’occupazione a valere sul fondo regionale per il collocamento delle persone con disabilità*” il quale, fra l’altro, espressamente prevede il finanziamento di programma regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

VISTO il DPCM del 6 novembre 2020 con il quale sono stati definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia;

VISTO il Decreto ministeriale 11 marzo 2022 n. 43: “*Adozione Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità*”;

RITENUTO necessario costituire, per ogni Provincia, i comitati tecnici ai sensi dell’art. 8 comma- 1-bis della legge n. 68/99 secondo la seguente articolazione:

- CT VITERBO;
- CT RIETI;
- CT ROMA;
- CT LATINA;
- CT FROSINONE.

VISTO il Regolamento disciplinante il funzionamento dei Comitati Tecnici della Regione Lazio di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 8, comma 1-bis), allegato al presente atto (All. A) e parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO necessario approvare il regolamento disciplinante il funzionamento dei Comitati Tecnici costituiti, ai sensi dell’art. 8 comma 1-bis della legge n. 68/99, presso i SILD (Servizi Inserimento Lavoro Disabilità) della Regione Lazio;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di costituire, per ogni Provincia, i comitati tecnici della Regione Lazio presso i SILD regionali, ai sensi dell’art. 8 comma 1-bis della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo la seguente articolazione:
 - CT VITERBO;
 - CT RIETI;
 - CT ROMA;
 - CT LATINA;
 - CT FROSINONE
2. di approvare il Regolamento disciplinante il funzionamento dei Comitati Tecnici della Regione Lazio, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 8, comma 1-bis), allegato al presente atto (All. A) e parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Direttore competente per le materie del lavoro adotta i provvedimenti successivi e necessari all’attuazione del presente atto

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it e sul portale www.lazioeuropa.it

Regolamento disciplinante il Comitato Tecnico della Regione Lazio di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 8, co. I-bis).

Art. 1	(Disposizioni generali)	2
Art. 2	(Istituzione, svolgimento dei lavori e sede)	2
Art. 3	(Competenze).....	2
Art. 4	(Composizione e validità delle sedute).....	4
Art. 5	(Convocazione)	5
Art. 6	(Partecipazione ai lavori).....	5
Art. 7	(Validità dei pareri espressi).....	6
Art. 8	(Processo verbale).....	6
Art. 9	(Riservatezza)	6
Art. 10	(Istituzione gruppi di lavoro).....	7
Art. 11	(Disposizioni finali)	7

Regolamento disciplinante il Comitato Tecnico della Regione Lazio di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 8, co. I-bis).**Art. 1**
(Disposizioni generali)

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Tecnico (di seguito CT) istituito, ai sensi dell'art. 8, comma I-bis, Legge 12 marzo 1999, n. 68 – “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Il CT è un organismo composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale ai sensi dell'art. 6, co. 2-b della L.68/99, “con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità”.

Il presente Regolamento disciplina le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento e di convocazione delle sedute, lo svolgimento e la partecipazione ai lavori e le modalità di espressione dei pareri.

Art. 2
(Istituzione, svolgimento dei lavori e sede)

Ai sensi dell'art. 8, co. I-bis, della L. 68/99, presso i Servizi per il Collocamento Mirato della Regione Lazio opera il Comitato Tecnico competente per ambito territoriale.

Il CT ha sede presso ciascun SILD competente per l'ambito territoriale provinciale.

Le riunioni del CT potranno svolgersi sia in presenza che da remoto, attraverso piattaforme di videoconferenza.

Il luogo di svolgimento delle attività del Comitato Tecnico e le modalità verranno indicate di volta in volta nella convocazione della seduta.

Art. 3
(Competenze)

Al CT sono attribuite le competenze previste dalla legge 68/99, come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015, dal DPCM 13 gennaio 2000, dal Regolamento di attuazione della legge 68/99 n. 333/2000, oltreché da quanto stabilito nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 43/2022.

Tale attribuzione di competenze tiene altresì conto delle caratteristiche peculiari di ciascun ambito territoriale provinciale.

Il Comitato Tecnico esercita le funzioni di cui all'art.8, co. I bis della legge 12 marzo 1999 n.68, quali la valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità, in particolare ha facoltà di:

- definire le prestazioni e gli strumenti atti all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- proporre deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato in presenza di specifici progetti di inserimento mirato;
- supportare i CPI e i SILD, favorendo la stipula di accordi di programma con i servizi sociosanitari presenti sul territorio, che a vario titolo si occupano di inserimento lavorativo di persone con disabilità;
- promuovere la raccolta e l'attuazione di buone prassi per consentire la presa in carico di un bisogno complesso, svolgendo un ruolo di facilitatore dell'incontro domanda-offerta anche per le persone che presentano un profilo di maggiore fragilità, come ad esempio le persone con disabilità psichica;
- formulare proposte progettuali in ordine all'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della L. n. 68/99;
- analizzare le caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche avvalendosi degli operatori dei Cpl e dei SILD, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- predisporre controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità delle persone con disabilità;
- proporre l'invio a visita alla Commissione INPS di controllo e verifica della compatibilità dello stato di salute con le mansioni da svolgere, così come previsto dall'art. 10, co.3 Legge n. 68/99, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, su richiesta della persona disabile ovvero del soggetto datoriale
- esprimere pareri sui criteri di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 Legge n. 68/99;
- prolungare la durata stabilita, a fronte di casistiche particolari, delle convenzioni art.11 della legge 68/99, così come previsto ex art. V.3 della DGR 501 del 2017;
- esprimere valutazioni su misure e iniziative di politiche attive del lavoro nell'ambito del collocamento mirato;
- pronunciarsi sulla ripetibilità delle convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, così come previsto dall'art. 12, co. 1, della L. n. 68/99;
- esprimere pareri sulla fattibilità delle convenzioni di cui all'art.14 D.Lgs. 276/2003, sulla opportunità del rinnovo delle convenzioni trilaterali, nonché sulle capacità lavorative residue delle persone con disabilità da utilizzare nelle commesse di lavoro di cui alle stesse disposizioni normative;
- esprimere pareri sull'accertamento relativo alla compatibilità delle mansioni del lavoratore disabile su richiesta del datore di lavoro ovvero della stessa persona disabile, come previsto all'art.10, co.3 della l.68/99;
- valutare la computabilità in quota di riserva di cui all'art. 4, commi 3 bis e 4, L. n. 68/99;

Inoltre, il CT, nell'ambito delle istanze di nulla osta propedeutici all'assunzione, su richiesta SILD o del CPI competente, esprime il parere utile ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo stesso, previa acquisizione della relazione conclusiva;

Art. 4
(Composizione e validità delle sedute)

Il Comitato Tecnico è composto da almeno un componente per ciascuna di queste categorie:

- Dirigente cui afferisce l'Area dei servizi del Collocamento Mirato o suoi delegati per ciascun ambito territoriale, con funzioni di Presidente;
- Funzionario del Servizio di Collocamento mirato;
- Esperto Medico legale, operante nelle commissioni medico legali INPS;
- Esperto Medico del lavoro ASL;
- Esperto Psichiatra DSM o altro dipartimento o servizio competente ASL;
- Esperto Assistente sociale o esperto del settore sociale.

Nel caso di questioni che riguardino l'invalidità per causa di lavoro, affinché il CT sia regolarmente costituito, deve essere presente anche un Medico del lavoro in forza all'INAIL.

Per essere validamente costituito il CT deve essere composto da sei membri effettivi.

Per essere valida la seduta devono essere presenti almeno tre componenti, con la presenza di almeno un esperto, tra quelli previsti al comma precedente, per la materia o la questione all'ordine del giorno. Per essere valide le sedute che riguardino questioni concernenti invalidità da lavoro deve essere presente il Medico del lavoro in forza all'INAIL.

Per ciascun membro effettivo del CT è previsto un supplente.

Il numero di componenti può essere integrato attraverso la nomina di membri, aventi diritto di voto, scelti tra esperti e specialisti del settore medico-sanitario, riabilitativo, sociale o psicologico ovvero altre figure professionali specialistiche.

I componenti del CT, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio, sulla base delle designazioni delle rispettive amministrazioni, compreso il Presidente.

Il Presidente, coadiuvato da una Segreteria tecnica, convoca le sedute, dirige i lavori e coordina le attività, In caso di necessità può delegare formalmente le suddette attività a un membro interno del CT.

Il Presidente del CT trasmette l'ordine del giorno al Direttore della Direzione Regionale competente in materia di politiche per il Lavoro, affinché possa eventualmente partecipare alla riunione.

Gli Esperti, titolari e supplenti, sono scelti tra i professionisti operanti presso i soggetti istituzionali che si occupano dell'accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 1, Legge 68/99 e della predisposizione di percorsi di avviamento al lavoro per persone con disabilità certificata (ASL, INPS, INAIL, Comuni) sulla base delle convenzioni/accordi precedentemente stipulati fra la competente direzione regionale e le altre amministrazioni.

Ulteriori partecipanti ai lavori del CT possono essere individuati fra professionisti, membri facoltativi, che interverranno nel ruolo di consulenti senza la possibilità di esprimere un voto sul

caso di specie. Costoro dovranno rispettare i dettami normativi in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

Art. 5 (Convocazione)

Il CT si riunisce all'occorrenza, anche mediante un'attività di calendarizzazione delle sedute concordata fra i componenti, in base alle questioni da trattare e a seconda dell'urgenza.

La convocazione del CT è decisa dal Presidente e viene comunicata ai componenti almeno tre giorni lavorativi prima della data prestabilita.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno quarantotto ore.

La convocazione contiene la data, l'orario, la sede della seduta, le modalità di svolgimento della stessa, se in presenza o a distanza in forma telematica, l'ordine del giorno e quant'altro necessario ai fini del regolare compimento dei lavori.

Di norma le riunioni si svolgono presso la sede designata o presso altra sede ritenuta più idonea. Sono altresì valide, a tutti gli effetti, le riunioni tenute in modalità telematica.

Art. 6 (Partecipazione ai lavori)

La seduta è valida con la presenza di almeno tre componenti, come indicato all'art.4 del presente Regolamento.

Qualora durante la seduta si renda necessario il parere di un componente assente specializzato in una specifica materia, il Presidente può prevedere lo slittamento dello specifico punto all'ordine del giorno alla seduta successiva.

I componenti di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento partecipano alle sedute con diritto di voto.

Ai fini della validità dei pareri espressi si rinvia al successivo art. 7.

In caso di assenza del componente titolare sarà cura dello stesso assicurare la sua sostituzione da parte del Supplente designato e comunicare tempestivamente alla Segreteria tecnica

Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di trenta minuti da quello fissato nella convocazione, il Presidente del Comitato scioglie la seduta e rinvia

Il Direttore della Direzione regionale competente per le Politiche per l'Occupazione ha facoltà di partecipare ai lavori del CT

Alle riunioni partecipa un componente della Segreteria tecnica con compiti amministrativi e di verbalizzazione.

All'occorrenza, in relazione agli interventi da effettuare sul territorio, possono essere invitati a partecipare ai lavori, su richiesta dello stesso CT, Esperti o Professionisti che hanno in carico la

persona, anche al fine di acquisire ulteriori elementi per la definizione del profilo socio lavorativo della stessa, o Professionisti con esperienza su tematiche ritenute pertinenti e utili al caso di specie.

I suddetti Esperti o Professionisti partecipano alla riunione senza diritto di voto, in veste di consulenti.

Alle riunioni del CT possono essere altresì invitati a partecipare, con funzioni consuntive, rappresentanti delle organizzazioni di sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle associazioni del cooperativismo, oltre che quelle rappresentative degli interessi delle persone con disabilità.

Art. 7 (Validità dei pareri espressi)

All'esito della seduta, il Comitato Tecnico, laddove previsto dall'ordine del giorno, esprime pareri, i quali verranno inseriti nel verbale tenuto dalla Segreteria tecnica.

I pareri sono assunti a maggioranza semplice dei presenti.

Il Comitato Tecnico ovvero ciascuno dei componenti possono richiedere di acquisire elementi aggiuntivi e approfondimenti istruttori prima di esprimere il parere richiesto.

Al Presidente del CT spetta l'onere di tentare la conciliazione delle posizioni in caso di disaccordo tra i componenti, al fine di arrivare ad una valutazione unanime ovvero largamente condivisa.

Il componente che esprime parere discorde può chiedere che ne sia data verbalizzazione.

Il parere del CT è inoppugnabile poiché espressione della discrezionalità tecnica

Art. 8 (Processo verbale)

Il processo verbale delle riunioni del Comitato Tecnico viene redatto in forma sintetica a cura della Segreteria tecnica del Comitato. Esso deve altresì contenere obbligatoriamente la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, le motivazioni e i pareri espressi, le decisioni assunte all'unanimità o a maggioranza semplice, nonché ogni dichiarazione testuale che i componenti ritengano di voler riportare.

Il processo verbale è compilato preferibilmente nel corso della seduta da un componente assegnato alla Segreteria tecnica del Comitato ed è firmato dallo stesso, dal Presidente e da tutti i componenti partecipanti alla seduta del Comitato.

Art. 9 (Riservatezza)

Il CT opera con il vincolo della riservatezza, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Tutti i componenti e i partecipanti alle riunioni del CT, in considerazione alla delicatezza degli argomenti e delle informazioni trattate, sono tenuti alla massima riservatezza, sia con riferimento ai dati personali degli interessati sia a possibili notizie riferite alle aziende coinvolte nel procedimento.

Le sedute del Comitato Tecnico non sono pubbliche, salvo che sia diversamente stabilito.

Nella sua qualità di Titolare del trattamento, la Giunta regionale tutela il trattamento dei dati personali degli interessati e assicura che tale trattamento sia improntato ai principi previsti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).

L'individuazione dei partecipanti alle riunioni del CT quali soggetti autorizzati o responsabili del trattamento avviene, di norma, all'atto di nomina dei componenti del CT o, in ogni caso, prima che si svolga la riunione a cui un soggetto, a qualsiasi titolo, è chiamato a partecipare.

Art. 10 (Istituzione gruppi di lavoro)

Il CT ha facoltà di costituire appositi gruppi di lavoro al suo interno per l'attuazione di particolari attività (es. intervista aziende per l'analisi dei posti di lavoro da attribuire alle persone con disabilità). Per tali attività di tipo non decisionale, tenuto conto anche di quanto suggerito dalle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità (Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 43/2022), non appare necessario che il Comitato svolga le sue funzioni esclusivamente nelle forme di un organismo collegiale.

Art. 11 (Disposizioni finali)

I componenti del CT nominati sono obbligati al rispetto di quanto viene sancito con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Lazio, per consentirne la massima diffusione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.